

## La natura giuridica del procedimento di equa riparazione c.d. Legge Pinto alla luce dell'ultima riforma.

Art. 6 pgf. 1 CEDU: *“ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”*.

### RICORSO ALLA CORTE DI STRASBURGO

- Principi del GIUSTO PROCESSO inseriti nell'art. 111 Costituzione.
- Diritto ad un processo che abbia una **durata ragionevole** (max 6 anni in totale)
- Giudizio di **equa riparazione** per la lesione del diritto patrimoniale e non

Introduzione di un meccanismo “interno” al sistema giudiziario italiano che consenta al soggetto leso di intraprendere una azione giudiziaria

### Legge Pinto n. 89/2001

**“Colui che, attore o convenuto, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per un periodo di tempo irragionevole, ha diritto ad ottenere una equa riparazione indipendentemente dall'esito del processo”.**

- Meccanismo risarcitorio per ottenere un equo indennizzo -

Presupposti per attivare la procedura di equa riparazione:

1. Irragionevole durata del processo;
2. Esistenza di un danno, patrimoniale e non;
3. Nesso causale tra danno e durata spropositata del processo.

Riforma alla Legge Pinto attraverso la **legge di stabilità 2016**: la domanda di equa riparazione è inammissibile se non stati adottati dei **rimedi preventivi**, attivati dalla parte lesa, affinché si scongiuri la lungaggine del processo.